

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

di **ANTONIO BEVACQUA**

Termini per il deposito dei bilanci di società ed enti

A seconda del soggetto giuridico obbligato sono previsti termini diversi per il deposito presso il Registro delle Imprese.

Il termine per la pubblicazione del bilancio delle società di capitali è previsto dall'art. 2435 c.c., il quale dispone che, **entro 30 giorni dalla sua approvazione**, il bilancio, unitamente agli allegati, venga depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio.

Termini diversificati dal precedente sono poi previsti per il deposito nel Registro delle Imprese a seconda del soggetto obbligato:

- entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale deve essere depositata **la situazione patrimoniale dei consorzi**, che equivale, in forza del richiamo contenuto nell'art. 2615-bis c.c. al bilancio di esercizio delle società per azioni (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa);
- lo stesso termine di 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale deve essere rispettato per il deposito della situazione patrimoniale dei **contratti di rete titolari soggettività giuridica**. Anche tale situazione patrimoniale deve essere redatta in base alle disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. È importante ricordare che in base alla L. 28.07.2016, n. 154 le reti senza soggettività giuridica sono esonerate dall'obbligo di redazione e deposito della predetta situazione patrimoniale;
- **la situazione patrimoniale dei consorzi tra enti locali** deve essere depositata entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. I consorzi con attività esterna devono redigere la situazione patrimoniale secondo le norme che riguardano il bilancio di esercizio delle società per azioni;
- **gli amministratori dei gruppi europei di interesse economico (GEIE)** devono provvedere al deposito della situazione patrimoniale (stato patrimoniale e conto economico) entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- **le aziende speciali, le aziende speciali consortili e le istituzioni degli enti locali** iscritte nel Repertorio delle attività economiche (REA) devono depositare il bilancio entro la data fissa del 31.05 di ogni anno;
- **le imprese sociali** costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice Civile sono tenute al deposito del bilancio di esercizio entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;
- ai fini del deposito, lo stesso termine di 60 giorni dalla data di approvazione è previsto per il bilancio di esercizio degli **enti del Terzo settore** (non imprese sociali) e per il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle **società di mutuo soccorso**.

Nessun termine è invece previsto per il deposito del bilancio consolidato della società controllante, del bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia, a esclusione delle società creditizie e/o finanziarie, e del bilancio consolidato di società di persone interamente possedute da società di capitali.

PRODOTTO EDITORIALE

Ratio

Mensile di aggiornamento fiscale, contabile, amministrativo e societario.

SCOPRI
L'ABBONAMENTO

